



CONFAPI
UNITAL



FILCA Cisl
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CONFEDERAZIONE Cisl



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i lavoratori della piccola e media industria del legno,
del sughero, del mobile e dell'arredamento,
e per le industrie boschive e forestali

31 maggio 2021

stampato con il contributo di
ENFEA

Ente bilaterale nazionale CONFAPI e CGIL, Cisl, UIL

Art.58. - Assistenza sanitaria integrativa

Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Le parti impegnano gli Organi dirigenti di Altea e di Arco a verificare, nel caso in cui il Fondo Previdenziale Arco venisse abilitato a svolgere anche la funzione di Fondo Sanitario, l'unificazione dei due Enti.

Nel frattempo le Parti impegnano gli Organi dirigenti di Altea e di arco a integrare, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, le attività, l'organizzazione e le strutture dei due Fondi per realizzare economie di scala.

La contribuzione per gli iscritti al fondo Altea sarà di € 10,00 mensili a lavoratore per 12 mensilità a carico delle aziende. La contribuzione decorrerà dal 1° agosto 2014.

Lo statuto e il regolamento del Fondo Altea definiranno i metodi e i criteri necessari. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.

Si sottolinea come le prestazioni del Fondo ALTEA possono essere estese anche ai familiari a carico del lavoratore dipendente previa richiesta scritta al datore di lavoro e relativa trattenuta in busta paga.

Le parti riconoscono che il costo dell'assistenza sanitaria integrativa sia da intendersi come parte del costo contrattuale inteso nel suo complesso.

L'azienda annualmente, su richiesta del lavoratore, si impegnerà a fornire prova dell'avvenuto versamento al Fondo stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su richiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità integrativa. Su possibili evoluzioni in materia le Parti convengono di incontrarsi almeno tre mesi prima della scadenza del CCNL.